

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

al ministro delle finanze, vedrà che sarà risolta secondo giustizia.

CARBONELLI. Va bene; accetto, e piglio atto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Plebano, accettata dal Ministero e dalla Commissione:

« L'accertamento dei redditi di categoria *B* e *C* che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, sarà fatto di due in due anni.

« Anche per questi redditi la denuncia si farà dal 1° al 31 luglio dell'anno precedente al biennio.

« I redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui debbono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sarà commisurata per due anni consecutivi sulla cifra così valutata.

« In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente si intenderà confermato pel nuovo biennio il reddito accertato precedentemente. »

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. I redditi sorti dopo il 30 giugno saranno accertati e tassati per il tempo che manca a compiere il biennio in corso.

« La cessazione di reddito che avvenga durante il biennio dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione. »

L'onorevole Lualdi ha facoltà di parlare.

LUALDI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. A questo articolo 4 l'onorevole Englen aggiungerebbe questo paragrafo:

« In caso di morte del contribuente iscritto nella categoria *C* e *D*, la domanda dell'interessato unita alla fede di morte sospende la esazione della tassa. »

La Commissione accetta questa aggiunta?

GRIMALDI, relatore. Non l'accetta.

PRESIDENTE. E il ministro?

MINISTRO PER LE FINANZE. Neppure.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata.

Coloro che l'appoggiano sono pregati di alzarsi.

(È appoggiata.)

L'onorevole Englen ha facoltà di parlare.

ENGLÉN. È ardua la mia posizione di dover sostenere un'aggiunta che non è accettata nè dal Ministero nè dalla Commissione, ma io per la giustizia della proposta devo sostenerla.

Si dice: *mors omnia solvit*.

Questa regola, inflessibile per le obbligazioni personali, riceve adesso un'eccezione nella ricchezza mobile; poichè nel caso in cui muore un contribuente iscritto nelle categorie *C* e *D*, dovrebbe cessare questo pagamento.

Ora avviene che gli eredi sono sempre compul-

sati a pagare, poi fanno i loro reclami all'agente; costui li rimette alla Commissione, la quale poi deve dare il suo giudizio, e frattanto gli eredi pagano per aver poi diritto al rimborso.

Sarebbe assai più regolare e giusto che l'interessato, presentando l'atto di morte unito ad una domanda, si sospendesse l'esazione. Lo Stato non vi perde nulla.

Il contribuente è agevolato, non essendo obbligato a pagare prima per essere poi rimborsato; la contabilità ci guadagna, e la procedura è semplificata.

Pregherei quindi il presidente del Consiglio a voler esaminare bene la proposta, ed accettarla.

MINISTRO PER LE FINANZE. Anche precedente alla morte?

ENGLÉN. Dal giorno della cessazione.

Onorevole presidente, legga l'aggiunta.

PRESIDENTE. L'ho già letta: d'altronde è stampata; ciò nondimeno la rileggerò.

Essa è in questi termini:

« In caso di morte del contribuente iscritto nelle categorie *C* e *D*, la domanda dell'interessato unita alla fede di morte sospende la esazione della tassa. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, relatore. In risposta all'onorevole Englen, dirò che è verissimo che *mors omnia solvit*; ed è precisamente questo concetto accolto nell'articolo 4, in cui si dice che « la cessazione di redditi che avvenga durante il biennio, dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione. » Sicchè, cessando il reddito, per qualunque siasi motivo, o per morte della persona iscritta, o per esazione di capitale, da quel giorno non decorre più l'imposta.

Quel concetto alunque che svolge l'onorevole Englen nella sua aggiunta, è stato perfettamente ritenuto dalla Commissione e dal Ministero.

Ora resterebbe la parte pratica, cioè il modo come attuare il diritto; e questo modo è molto semplice, mercè le utili innovazioni fatte dai regolamenti pubblicati dall'onorevole presidente del Consiglio. Si va dall'intendente di finanza locale, si presenta l'atto di morte, si giustifica che il reddito è cessato, per qualunque motivo; e da quel giorno si ha immediatamente lo sgravio. Di modo che se le leggi non debbono dire altro che il principio, e poi i regolamenti debbono dare i mezzi di svolgerlo, mi pare che il principio accennato dall'onorevole Englen è sancito nella legge. La parte pratica è già sancita nei regolamenti; e potrebbe anche domandarsi una ulteriore agevolazione. Quindi la sua aggiunta non può essere accettata.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Englen.